

# ACCORDO INTERCONFEDERALE ISTITUTIVO DI UN FONDO PARITETICO NAZIONALE INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NEL COMPARTO DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DENOMINATO "FORMAZIENDA".

Tra i sottoscritti:

- **CONF.S.A.L.** (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori) con sede a Roma in Viale Trastevere n. 60, e codice fiscale 97279170589, qui rappresentata dal Segretario Generale Prof. MARCO PAOLO NIGI;
- **SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA** (Confederazione Nazionale Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese) con sede a Crema in Via Olivetti n. 17, C.F. 91027920197 qui rappresentata dal Presidente Dott. Berlino Tazza;

## PREMESSO CHE

- Il Consiglio Europeo di marzo 2005 ha rilanciato la strategia di Lisbona chiarendone le priorità politiche e precisandone gli strumenti di governance. Tra le priorità politiche, il Consiglio ha affermato che il capitale umano "è la risorsa più importante per l'Europa". Tale affermazione è dettata dalla consapevolezza che un capitale umano adeguatamente formato è componente essenziale di una politica di rilancio della competitività;

- L'Europa in generale – e l'Italia in particolare – soffrono di una perdita di competitività rispetto sia alle altri grandi economie industrializzate (Stati Uniti in primo luogo), sia alle economie emergenti (Cina, India). Se si prende come indicatore sintetico l'andamento della produttività del lavoro nel settore privato, nel periodo 1996-2003 il tasso di crescita medio annuo della produttività nell'Unione Europea è stato la metà di quello degli Stati Uniti (1,2 % invece di 2,4 %) e in Italia è stato la metà rispetto all'Unione Europea (0,6%), cioè 1/4 degli Stati Uniti. A fronte di andamenti non univoci, l'investimento in capitale umano viene individuato come una componente senz'altro importante al fine di migliorare la performance delle economie europee.

- Altro fattore da considerarsi, per valutare la necessità di un impegno rafforzato da parte dei governi europei per aumentare la quantità e la qualità degli investimenti in capitale umano, è la dinamica demografica. Prendendo a riferimento il tasso di dipendenza (calcolato come rapporto tra la popolazione in età di lavoro – dai 15 ai 64 anni – e quella con 65 anni e più) si osserva (dati Eurostat) che ad oggi vi sono in Italia circa 3,5 persone in età da lavoro per ogni anziano, ma da qui al 2050 l'invecchiamento della popolazione sarà tale da avere soltanto 1,6 persone in età da lavoro per ogni anziano. Considerando anche i giovani in età scolare, ci si rende conto che sono necessari forti incrementi della partecipazione sul mercato del lavoro, in particolare delle classi più anziane per fronteggiare tali squilibri demografici. La conseguenza degli andamenti demografici descritti sarà una riduzione in valore assoluto della forza lavoro (in età tra 15 e 64 anni). L'Unione Europea stima per l'Italia una perdita netta di circa 3,4 milioni di persone, pur a fronte di una immigrazione netta positiva e di un aumento del tasso di partecipazione. Una strategia orientata alla formazione continua e permanente permetterebbe ai lavoratori di aggiornare le competenze e, dunque, di prolungare il periodo di lavoro, contribuendo così a compensare almeno parzialmente gli effetti demografici sulla forza lavoro.

- I concetti sopra evidenziati in merito all'importanza strategica della formazione professionale (valorizzazione del capitale umano, sia come fattore di competitività che di crescita delle imprese e delle economie) sono stati condivisi dal Governo italiano;

*Definizione*  
*W. P.*

- le sottoscritte confederazioni hanno valutato la possibilità di sviluppare la bilateralità nelle politiche formative nel quadro delle relazioni tra le Parti sociali e nel rispetto delle differenti realtà rappresentate;

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modifiche ed integrazioni

### SI CONCORDA

1. di istituire un Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua nel comparto del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI, denominato "FORMAZIENDA";
2. che il Fondo interprofessionale, in riferimento a quanto previsto dal comma 6, lettera b), dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è costituito come "soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali";
3. che al Fondo interprofessionale possono aderire tutte le imprese, singole ed associate, gli enti e le associazioni, a qualunque settore appartenenti, che decidano liberamente di aderire al fondo. L'attività del Fondo Interprofessionale ha come destinatari i lavoratori dei soggetti sopra indicati che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge n. 388/2000 e successive modifiche e integrazioni;
4. che il Fondo Interprofessionale, ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, finanzia in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
5. che il Fondo Interprofessionale, per lo svolgimento delle predette attività, utilizza le risorse annualmente affluite secondo le modalità previste dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) l'80% delle risorse vengono messe a disposizione per finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali, a favore di lavoratori e datori di lavoro operanti nel territorio di riferimento. La ripartizione delle risorse destinata a sostenere attività formative tiene conto tendenzialmente dell'apporto contributivo di ciascun soggetto aderente, nonché di esigenze redistributive in base a criteri solidaristici, secondo modalità da definire nel regolamento del Fondo;
  - b) il rimanente 20% dell'ammontare è utilizzato per contribuire a finanziare progetti di riequilibrio territoriale e settoriale, per azioni di promozione e sostegno delle attività del Fondo e per le spese di gestione dello stesso, nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo unico del D.l. 20/05/2005, che modifica il comma 2 dell'art. 3 del D.l. 23/04/2003.

Le predette percentuali saranno oggetto di verifica annuale da parte dell'Assemblea ordinaria;

6. che nello svolgimento della propria attività il Fondo assume le seguenti priorità:
  - promuovere attività di qualificazione e di riqualificazione per figure professionali di specifico interesse del settore, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

- sviluppare e favorire le pari opportunità promuovendo e finanziando formazione continua volta alla valorizzazione del lavoro femminile ed alla diffusione di azioni positive;
- realizzare progetti formativi sulla sicurezza del lavoro e sul complesso delle relative normative rivolti a lavoratori dei soggetti che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge n. 388/2000 e successive modificazioni;
- sviluppare azioni individuali di formazione continua del lavoro dipendente;
- perseguire politiche di qualità nella formazione continua e valorizzare esperienze di eccellenza;
- svolgere nei confronti dei soggetti aderenti funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sull'intero territorio nazionale, tenuto conto degli indirizzi dell'Osservatorio per la Formazione Continua e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

7. che gli organi del Fondo sono i seguenti:

- Assemblea;
- Presidente;
- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio dei Sindaci.

La composizione degli organi è paritetica tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori. Il numero dei componenti, le modalità di costituzione e funzionamento, l'attribuzione delle funzioni e dei poteri, sono definiti dallo statuto allegato;

8. che le relazioni necessarie per gli aspetti burocratici/amministrativi ai fini del rilascio dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività verranno tenute dal segretario generale della Confederazione SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA, Enrico Zucchi, che agirà in nome e per conto del costituendo Fondo "FORMAZIENDA" con la qualifica di Presidente indicando come sede temporanea per le comunicazioni con gli Enti la sede di Crema in Via Olivetti n. 17.

9. Il presente accordo sarà oggetto di verifica tra le parti alla scadenza del primo biennio.

Roma, lì 12 gennaio 2008


ALLEGATI

- STATUTO
- REGOLAMENTO

CONF.S.AL.

  
 \_\_\_\_\_  
 (Prof. Marco Paolo Nigi)

SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA

  
 \_\_\_\_\_  
 (Dott. Berlino Tazza)

## STATUTO DEL FONDO "FORMAZIENDA"

---

### Articolo 1 Denominazione – Soci

A seguito dell'accordo interconfederale del 12 gennaio 2008, sottoscritto tra i sottoindicati:

- SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA (Confederazione Nazionale Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese), con sede a Crema in Via Olivetti n. 17, C.F. 91027920197, qui rappresentata dal Presidente Dott. Berlino Tazza;
- CONF.S.A.L. (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori) con sede a Roma in Via Angelo Emo n. 89, C.F. 97279170589, qui rappresentata dal Segretario Generale Prof. Marco Paolo Nigi;

si costituisce

secondo quanto previsto dall'art. 118, Legge 23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua nel comparto del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, denominato "FORMAZIENDA".

"FORMAZIENDA" di seguito (in forma abbreviata "Fondo") è istituito come associazione dotata di personalità giuridica ai sensi del Capo II, Titolo II, Libro primo del codice civile, e degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361.

"FORMAZIENDA" è il Fondo paritetico per la formazione continua dei lavoratori dipendenti nelle imprese dei comparti commercio, turismo, servizi, professioni e piccole e medie imprese.

### Articolo 2 Scopi

"FORMAZIENDA" non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese, nonché dei relativi dipendenti dei settori economici del commercio, turismo, servizi, professioni e PMI in una logica di relazioni sindacali ispirata alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti e/o firmati per adesione.

All'interno di "FORMAZIENDA" potrà essere prevista un'apposita sezione relativa ai dirigenti.

Il Fondo promuove e finanzia – secondo le modalità fissate dall'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni – in tutte le imprese che aderiscono al Fondo piani formativi aziendali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale.

L'attuazione dello scopo suindicato è disciplinato dal Regolamento del Fondo. Il Fondo può articolare la propria attività su base regionale o territoriale, secondo le specificità dei singoli comparti.

*Handwritten signatures:*  
Berlino Tazza  
Marco Paolo Nigi

### **Articolo 3 Sede e durata**

Il Fondo ha sede legale a Crema in Via Olivetti n. 17, e ha durata illimitata.  
Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo.  
La sede di rappresentanza è a Roma in Via Trastevere n. 60.

### **Art. 4 Associati**

Sono associati effettivi le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 118 Legge n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che risultino firmatarie dell'atto costitutivo.

### **Articolo 5 Aderenti al Fondo**

Assumono la qualifica di aderenti al Fondo "FORMAZIENDA" tutte le imprese che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni e che siano in regola con i versamenti previsti.

### **Articolo 6 Cessazione dell'adesione**

L'adesione a "FORMAZIENDA" cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa di "FORMAZIENDA";
- b) cessazione per qualsiasi causa degli aderenti medesimi;
- c) revoca dell'adesione al Fondo.

### **Articolo 7 Organi Sociali**

Sono organi di "FORMAZIENDA":

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;

Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Sindaci, sono paritetici fra l'organizzazione sindacale dei datori di lavoro e l'organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti.

### **Articolo 8 Assemblea**

L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 8 membri, 4 in rappresentanza di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e 4 in rappresentanza della CONF.S.A.L., firmatari dell'accordo interconfederale.

*Debra Tena*

*W. R.*

I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente per un solo ulteriore triennio.

E' consentito alle organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del triennio con comunicazione scritta e motivata al Presidente dell'Associazione.

Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione per la presa d'atto.

In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dall'Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.

Spetta all'Assemblea di:

- nominare il Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Collegio dei Sindaci;
- definire le linee-guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto;
- deliberare in ordine agli eventuali compensi per i membri del Consiglio di amministrazione;
- stabilire il compenso per i componenti del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del mandato;
- approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento su proposta unanime dei soci fondatori che dovranno comunque essere sottoposte alla verifica di conformità del Ministero del Lavoro (Legge 388/00 comma 2 art. 118 e successive modificazioni e integrazioni);
- delegare al Consiglio o ai singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l'esercizio di determinate funzioni;
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;

L'Assemblea si riunisce, di norma, due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata o tramite fax – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno 10 giorni prima della riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, e mail o via fax – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente di "FORMAZIENDA" o in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell'assemblea è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea e le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle adunanze dell'assemblea, per deliberazioni inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza di almeno 3 membri di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e 3 membri della CONF.S.A.L..

Le delibere sono valide, per materie inerenti a nomine, bilanci e provvedimenti di straordinaria amministrazione, se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro.

Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.

*Delega*

*UR*

## Articolo 9 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 4 membri, dei quali: 2 designati da SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e 2 designati dalla CONF.S.A.L..

I componenti il Consiglio sono nominati dall'Assemblea, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati più volte.

Qualora venga revocato, per giustificati motivi, così come approvati dall'Assemblea, il mandato ad un membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Organizzazione che lo ha designato, quest'ultima ne farà comunicazione all'Assemblea e ne proporrà la sostituzione.

Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di "FORMAZIENDA".

In particolare il Consiglio ha il compito di:

- dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;
- vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di "FORMAZIENDA";
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da "FORMAZIENDA";
- deliberare il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi;
- approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- regolare il rapporto di lavoro con il personale di "FORMAZIENDA" in ogni sua fase ed aspetto, e regolare il trattamento economico, nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;
- deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo;
- predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all'Assemblea;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare le procedure di valutazione, tempi ed erogazione del finanziamento e modalità di rendiconto e procedure di monitoraggio, tenuto conto degli indirizzi dell'Osservatorio per la formazione continua e del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali;
- compiere ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea;
- adottare le delibere per l'attuazione di quanto previsto al terzo comma dell'art. 2;
- nominare e revocare il direttore di "FORMAZIENDA";
- nominare il Comitato di indirizzo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

## Articolo 10 Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, che durano in carica un triennio. Il Presidente è scelto per la durata in carica del Consiglio, tra i rappresentanti di SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA mentre il Vice Presidente è scelto tra i rappresentanti della CONF.S.A.L..

Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

*Debra Tond*

*W.P.M.*

Spetta al Presidente:

- la legale rappresentanza del Fondo;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente di concerto con il Vice Presidente:

- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari.

Il Vice Presidente affianca il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che a tal fine deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.

#### **Articolo 11 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare almeno quindici giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma, e mail o via fax da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio Sindacale o il Presidente del Collegio Sindacale ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente dell'organismo e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

#### **Articolo 12 Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi: uno designato da SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e uno dalla CONF.S.A.L., il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

*Benvenuto*

*WPM*

Le predette organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno designato da SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e uno dalla CONF.S.A.L., destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

I Sindaci di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall'Assemblea, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati più volte.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2400 e 2407 del codice civile. Essi devono riferire all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi di "FORMAZIENDA" per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

### **Articolo 13 Risorse finanziarie**

Ai sensi dell'art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni "FORMAZIENDA" è finanziato:

- dal contributo integrativo, stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 21.12.78, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;
- da finanziamenti pubblici o privati destinati alle finalità del Fondo in forza di provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali.

### **Articolo 14 Patrimonio dell'Ente**

Il patrimonio di "FORMAZIENDA" è costituito da:

- beni di proprietà del Fondo;
- apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

*Perlu Tard*  
*U...*

## **Articolo 15 Bilancio**

Gli esercizi finanziari di "FORMAZIENDA" hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione del Fondo e del bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnate dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, a SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e alla CONF.S.A.L..

## **Articolo 16 Scioglimento e cessazione**

In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno da SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA, uno dalla CONF.S.A.L. e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione indicate dal Consiglio.

In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e CONF.S.A.L..

## **Articolo 17 Rimborsi spese e compensi**

In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, a seguito di apposita delibera dell'assemblea, nell'ambito delle spese di funzionamento del fondo previste nel regolamento.

## **Art. 18 Modifiche statutarie**

Le modifiche al presente Statuto nonché al Regolamento, per essere approvate debbono ottenere il 90% dei voti dei componenti dell'assemblea di "FORMAZIENDA".

## **Articolo 19 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento di "FORMAZIENDA".

*Perla Tond*

*Luigi*


CONF.S.AL.



---

(Prof. Marco Paolo Nigi)

SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA



---

(Dott. Berlino Tazza)

## REGOLAMENTO DEL FONDO "FORMAZIENDA"

Tra

- **CONF.S.A.L.** (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori) con sede a Roma in Viale Trastevere n. 60, e codice fiscale 97279170589, qui rappresentata dal Segretario Generale Prof. MARCO PAOLO NIGI;
- **SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA** (Confederazione Nazionale Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese) con sede a Crema in Via Olivetti n. 17, C.F. 91027920197 qui rappresentata dal Presidente Dott. Berlino Tazza;

si concorda il seguente regolamento del Fondo "FORMAZIENDA":

### Articolo 1 Funzionamento del Fondo

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua di soggetti di cui all'art. 1 dello Statuto, denominato Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua nel comparto del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese, denominato "FORMAZIENDA".

### Articolo 2 Utilizzo delle risorse

Le risorse finanziarie del Fondo, di cui all'art.13 dello statuto, vengono contabilizzate in un apposito conto corrente intestato a "FONDO – Attività formative" utilizzabile con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

Da tale conto si prelevano tutte le risorse necessarie all'attuazione delle misure previste al punto 5, lettera a) dell'Accordo Interconfederale sottoscritto il 12 gennaio 2008.

Per le spese relative al funzionamento si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte delle suddette risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo, nel rispetto delle misure indicate al punto 5, lettera b) dell'Accordo Interconfederale sottoscritto il 12 gennaio 2008.

Tali somme vengono contabilizzate in un apposito conto corrente bancario intestato a "Spese per funzionamento e attività trasversali del Fondo" utilizzabili con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente, i quali possono delegare alla firma il Direttore.

### Articolo 3 Direttore

La responsabilità operativa del Fondo potrà essere affidata ad un Direttore, appositamente nominato dal Consiglio, o a un consigliere appositamente delegato dal Consiglio stesso.

Il Direttore in particolare:

- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione; per l'espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;
- ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente ed al Vice Presidente;
- predispose trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte;

*Berlino Tazza*  
*[Signature]*

- predisporre la bozza di bilancio preventivo e consuntivo del Fondo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 4 Attività del Fondo**

- \* Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia
  - secondo le modalità fissate dall'art. 118 della legge 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni
  - piani formativi aziendali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti.

Nell'ambito delle attività del Fondo vengono evidenziate, tra le altre, le seguenti priorità:

- promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per le figure professionali di specifico interesse dei comparti economici, nonché per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- promuovere e finanziare anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti;
- promuovere e finanziare attività di monitoraggio dei fabbisogni formativi e delle attività realizzate;
- promuovere e finanziare attività di sostegno ai piani per la formazione continua;
- promuovere interventi di formazione continua sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli aspetti non disciplinati e finanziati dalle specifiche disposizioni in materia.

#### **Articolo 5 Direttore**

La responsabilità operativa del Fondo potrà essere affidata ad un Direttore, appositamente nominato dal Consiglio, o a un consigliere appositamente delegato dal Consiglio stesso.

Il Direttore in particolare:

- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione; per l'espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;
- ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente ed al Vice Presidente;
- predisporre trimestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte;
- predisporre la bozza di bilancio preventivo e consuntivo del Fondo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Art. 6 Comitato di Indirizzo**

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su designazione delle Parti istitutive, un Comitato di Indirizzo composto da 3 componenti che abbiano specifiche e riconosciute competenze in materia di formazione. Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. L'incarico di componente del Comitato di Indirizzo è incompatibile con quello di componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato elegge al proprio interno un coordinatore che indice e presiede le riunioni e funge da raccordo con gli organi del Fondo e con il Direttore. Alle riunioni del Comitato possono partecipare il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo, nonché il Direttore.

*Berlusconi*

*[Signature]*

Il Comitato di Indirizzo, in coerenza con la programmazione regionale e territoriale e con le funzioni di indirizzo esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di formazione continua, propone al Consiglio di Amministrazione:

- linee strategiche e programmi annuali di attività;
- linee strategiche e programmi di ulteriori iniziative e progetti ritenuti utili al conseguimento degli scopi statutari del Fondo.

Il comitato si riunisce su iniziativa del coordinatore mediante convocazione scritta. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono richiedere la convocazione del Comitato.

Delle riunioni del Comitato viene redatto apposito verbale a cura del Segretario di volta in volta nominato.

### **Articolo 7** **Attività formative e Procedure di finanziamento**

1. Il Fondo opera sulla base di programmi annuali decisi dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle procedure previste dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento concernente i tempi e le procedure per la valutazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti, nonché le modalità di rendicontazione e la disciplina degli eventuali cofinanziamenti. Tale regolamento deve essere inviato al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art.118, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fondo provvede a fornire alle imprese ogni informazione necessaria in merito alle forme, ai contenuti, alle modalità, ai tempi ed alle procedure da seguire per l'inoltro delle richieste di finanziamento.
4. Le singole richieste di finanziamento devono essere inoltrate al Fondo, presso la sede sociale, con raccomandata A.R. o mediante consegna a mano documentata. Le richieste sono protocollate secondo l'ordine cronologico di arrivo. I progetti da finanziare devono essere presentati conformemente agli schemi ed alle indicazioni fornite dal Fondo e devono contenere l'indicazione del nominativo del responsabile del progetto.
5. I progetti devono necessariamente indicare le strutture formative di cui si avvale il proponente per la realizzazione della formazione continua. Tali strutture devono essere accreditate presso i competenti uffici regionali o corrispondere ai criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione, affinché sia garantita ai formandi la relativa certificazione.
6. Per l'istruttoria, l'esame e la valutazione dei progetti formativi il Consiglio di Amministrazione si può avvalere di esperti che operano in collaborazione con la struttura del Fondo.
7. Qualora la documentazione a corredo della richiesta di finanziamento risulti incompleta, il soggetto interessato viene invitato a provvedere alle necessarie integrazioni entro un congruo termine, pena l'inammissibilità del progetto presentato.
8. Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto, i risultati della valutazione tecnica vengono sottoposti al Consiglio di Amministrazione, il quale entro i 15 giorni successivi autorizza o meno, con provvedimento motivato, il finanziamento dell'intervento formativo.

Berlusconi

D. P.

9. Una volta approvati i progetti, i soggetti promotori potranno dare corso alle attività formative, fermo rimanendo quanto previsto dal presente regolamento.
10. L'ammontare dei progetti finanziati corrisponderà, per ogni singolo territorio, alle risorse versate dalle imprese del territorio stesso nella misura di non meno dell'80% dell'ammontare annuo, fermo restando che il finanziamento di ogni singolo progetto dovrà avvenire tenendo conto dell'ammontare dei contributi effettivamente versati dalle singole imprese. Il restante 20% dell'ammontare annuo è destinato al finanziamento e/o al cofinanziamento di progetti finalizzati alla valorizzazione ed al riequilibrio territoriale, settoriale o di interesse strategico per il Fondo, al contributo per le spese di gestione del Fondo e allo svolgimento di azioni di promozione e sostegno delle attività del fondo stesso.
11. Nell'ipotesi in cui un'impresa non utilizzi o impegni interamente la quota annuale a sua disposizione entro 24 mesi, la parte non spesa viene destinata ad altre attività secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
12. L'erogazione dei finanziamenti del Fondo attribuiti ai progetti avviene in due tempi: all'inizio effettivo delle attività formative nella misura del 50% ed il restante 50% entro 30 giorni dalla consegna del rendiconto, che sarà predisposto entro 60 giorni dalla conclusione delle attività formative, secondo modalità predefinite e comprendente una relazione curata dal responsabile del progetto.

#### **Articolo 8 Controllo**

Il Fondo procederà a controlli tendenti a verificare l'effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione. Tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni.

Nel caso in cui l'attività formativa realizzata non sia conforme a quella dichiarata nel progetto autorizzato, il Consiglio di Amministrazione può richiamare i soggetti attuatori al corretto svolgimento delle attività autorizzate ed, in casi di grave discordanza, revocare il finanziamento.

#### **Articolo 9 Monitoraggio**

Il Fondo definisce le procedure di monitoraggio, valutazione, gestione e rendicontazione delle spese sostenute dai destinatari dei finanziamenti, tenuto conto degli indirizzi dell'Osservatorio e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.


#### **Art. 10 Modifiche**

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera dell'Assemblea assunta con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 18 dello statuto.

Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e successive modifiche ed integrazioni.

*Berlu Tona*  
*W.D.*

CONF.S.AL.



(Prof. Marco Paolo Nigi)

SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA



(Dott. Berlino Tazza)

Letto, approvato e sottoscritto.  
Roma, 12 gennaio 2008